

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa

Via Natalelli n.2 - 97100 Ragusa

DELIBERA n. 804

PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa, sentita la Presidente,

Vista la Pianta Organica del Personale dipendente aggiornata alla data odierna;

Presa visione della bozza del Piano triennale per il fabbisogno del personale e del Piano annuale per il 2026;

Ritenuto il Piano condivisibile

DELIBERA

di approvare il seguente

Piano triennale per il fabbisogno del personale per gli anni 2026-2028 e il Piano annuale per il 2026:

PIANO TRIENNALE PER IL FABBISOGNO DEL PERSONALE PER GLI ANNI 2026-2028

1. Premessa

L'adozione del programma triennale dei fabbisogni di personale è prevista dall'art. 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001 (*"Organizzazione degli uffici e fabbisogni del personale"*), come da ultimo modificato dal D. Lgs. n. 75 del 2017, *"allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini"*.

Tale disposizione si collega alle indicazioni contenute nell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001 il quale stabilisce che *"Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o Ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4"*.

Il programma triennale dei fabbisogni di personale illustra le principali scelte organizzative e gestionali dell'Ente nel triennio di riferimento, tenendo conto degli obiettivi che si intendono perseguire in relazione allo scenario in cui l'Ente si troverà ad operare.

Il programma, pertanto, è impostato sulla base delle risorse e dei profili professionali ritenuti necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.

Il Programma triennale dei fabbisogni, inoltre, è aggiornato annualmente per consentire il costante monitoraggio del triennio successivo e l'adeguamento delle esigenze organizzative a fronte dell'evoluzione dei fabbisogni di personale dell'Ente nell'arco del triennio, tenuto conto sia delle risorse disponibili sia degli impatti di carattere economico correlati.

2. Metodologia di lavoro

Il Programma di fabbisogno di personale per il triennio 2026-2028 è stato elaborato tenendo conto degli obiettivi strategici dell'Ente alla luce delle disposizioni di cui alla legge n. 247 del 2012.

La nuova legge professionale forense assegna compiti e prerogative ai Consigli degli Ordini degli Avvocati (Art. 29 della legge 247 del 2012).

Quanto alle funzioni, già previste dalla vecchia legislazione ordinamentale e confermate con la legge 247 del 2012, i Consigli hanno:

- la tenuta di albi, elenchi e registri (lett. a);
- la vigilanza sul tirocinio forense, affinché sia svolto in maniera corretta ed efficace (lett. c);
- l'organizzazione e la promozione di eventi formativi (lett. d) nonché il controllo relativo all'assolvimento dell'obbligo di formazione continua (lett. i), in forza del regolamento vigente per la formazione continua adottato dal Consiglio nazionale forense il 13 luglio 2007 e del regolamento interno per la formazione adottato dal Consiglio direttivo il 1 ottobre 2017;
- la vigilanza sulla condotta degli iscritti (lett. f);
- la funzione di c.d. opinamento delle parcelle, resa in forma di pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti (lett. l);
- l'adozione dei provvedimenti opportuni per la consegna di atti e documenti in caso di morte o perdurante impedimento di un iscritto (lett. m);
- la funzione conciliativa tra gli iscritti ovvero tra avvocati e clienti in dipendenza dell'esercizio professionale (lett. o);
- la possibilità di costituire unioni regionali o interregionali (lett. p).

Per quanto concerne le altre funzioni, numerose risultano le novità. In primo luogo, in materia di tirocinio forense, si prevede che gli Ordini provvedano ad istituire ed organizzare scuole forensi (in conformità a quanto disposto dall'art. 43), anche al fine di favorire le iniziative per rendere più proficuo il periodo di tirocinio ora ridotto a diciotto mesi e consentire al tirocinante di acquisire maggiori conoscenze e competenze (lett. c). Alla lett. e) si prevede la promozione e l'organizzazione di corsi e scuole per l'acquisizione del titolo di specialista, ai sensi dell'art. 9, d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative; la disposizione, tuttavia, necessita di un regolamento ministeriale attuativo, da adottarsi ai sensi dell'art. 1, comma 3. In correlazione a tali prerogative si pone, altresì, la disposizione di cui al successivo art. 40, che consente agli Ordini circondariali di stipulare convenzioni con le università, al fine di disciplinare i rapporti reciproci.

In relazione ai compiti di vigilanza, conformemente alla mutata struttura degli organi del procedimento disciplinare, il Consiglio dovrà provvedere a trasmettere al Consiglio distrettuale di disciplina le notizie relative a violazioni di norme deontologiche commesse dagli iscritti; si prevede allo stesso tempo che il Consiglio elegga i componenti del Consiglio distrettuale di disciplina, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 50 (ove si prevedono due regolamenti del Consiglio nazionale forense, il primo per disciplinare l'elezione dei membri del relativo collegio ed il secondo per le norme sul procedimento disciplinare).

Altra novità prevista dalla nuova legge professionale è contenuta nella lett. g), ove si attribuisce all'Ordine il compito di verificare la continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale: tale funzione si ricollega, necessariamente, alla disposizione di cui all'art. 21, ove si prevede che tali requisiti risultino indispensabili ai fini della permanenza dell'iscrizione all'albo. Al comma 2 della disposizione citata, infatti, si prevede che il Consiglio dell'Ordine effettui le verifiche necessarie con cadenza almeno triennale, anche richiedendo informazioni all'ente previdenziale (che risulterà, necessariamente, la Cassa forense, successivamente all'adozione del regolamento previsto dal comma 9 della disposizione) ed eseguendo a tal fine una revisione periodica degli albi.

Fortemente innovativa la previsione di cui alla lett. n), che sancisce la possibilità di costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, facendo leva sul metodo dell'*alternative dispute resolution*, al fine di contenere i costi di un eventuale procedimento giudiziario e incentivare meccanismi atti a favorire un deflazionamento del contenzioso nei tribunali.

Rafforza il principio di autonomia dell'Ordine la possibilità consentita alla lett. p) di costituire Unioni regionali ed interregionali; si specifica che lo Statuto dell'Unione debba essere trasmesso al Consiglio nazionale forense e che possa prevedere anche funzioni di interlocuzione con regioni, enti locali ed università, particolarmente per promuovere iniziative di comune

interesse o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciò può consentire, nel rispetto della competenza istituzionale di ciascun Ordine, la possibilità ad esempio di promuovere ed organizzare insieme corsi di formazione professionale ovvero di promuovere iniziative per elevare la cultura e la professionalità dei propri iscritti (cfr. lett. h). Alla stessa ratio risponde la previsione di cui alla lett. q), ove si prevede la possibilità per gli Ordini di aderire ad associazioni e fondazioni che abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti.

Tra le ultime novità figura, in primo luogo, la lett. r), ove si prevede che l'Ordine garantisca l'attuazione del principio di cui all'art. 51 Cost. anche nella professione forense, riferendosi evidentemente alla necessità di garantire pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso e nell'esercizio della professione (per le cariche elettive, infatti, le norme specifiche si collocano in una sede diversa: cfr. artt. 28, comma 2 e 34, comma 3, ove si parla di necessità di assicurare l'equilibrio tra i generi). Infine, la lett. t) prevede che il Consiglio vigili sulla corretta applicazione, nei limiti del proprio circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario, segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. La disposizione, invero, ricalca quanto già previsto all'art. 7, comma 1, ove si prevede che ciascun avvocato, al fine di non incorrere in responsabilità disciplinare, debba dichiarare al Consiglio dell'Ordine presso il quale risulta iscritto la sussistenza di rapporti di parentela, coniugio, affinità e convivenza con i magistrati, in quanto rilevanti ai sensi dell'art. 18 dell'ordinamento giudiziario (R.D. n. 12/1941).

Quanto alle prerogative, come già anticipato, il comma 2 dell'art. 29 ribadisce il principio di autonomia gestionale e finanziaria dell'Ordine, bilanciato dal controllo annuale esercitato dall'Assemblea degli iscritti mediante l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. L'autonomia finanziaria ed il potere di autorganizzazione dell'ente si esplica mediante la gestione e l'amministrazione dei beni del Consiglio che, per provvedere alle spese di gestione ed alle attività necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali – tra i quali figurano la tutela del ruolo dell'avvocatura, il ruolo di servizi per l'utenza ed il migliore esercizio delle attività professionali – può fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari a carico di tutti gli iscritti agli albi, elenchi e registri, nonché contributi per il rilascio di certificati, copie e tessere e pareri per i compensi (comma 3), conformemente a quanto già disposto dagli artt. 92, comma 1 R.D.L. n. 1578/1933 e 7, comma 2 del D.lgs.Lgt. n. 382/1944. La determinazione dell'entità del contributo è affidata al Consiglio, in modo tale da garantire il pareggio di bilancio (comma 4). Per quanto concerne la riscossione del contributo annuale, unitamente ai contributi dovuti al Consiglio nazionale (in forza della disposizione di cui all'art. 35, comma 2), il comma 5 prevede che si proceda tramite iscrizione a ruolo, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette (D.P.R. n. 858/1963). La previsione ricalca, in realtà, quanto già previsto dall'articolo unico della L. n. 292/1978, che affidava alla disciplina di cui all'art. 3 di tale decreto la riscossione di tasse e contributi previsti dagli ordini professionali.

Si rafforza, infine, l'autonomia gestionale e finanziaria dell'ente mediante la previsione di cui al comma 6, che consente di sospendere i professionisti che non provvedano al versamento del contributo annuale, mediante un provvedimento avente natura non disciplinare, confermando la giurisprudenza in materia disciplinare del Consiglio nazionale sul punto.

Inoltre il piano triennale è stato adeguato in funzione a quanto previsto dal Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28 di attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata e successive modificazioni.

Considerata l'assunzione di n. 1 unità di personale dipendente part-time a seguito del relativo bando per la funzione di segreteria dell'Organismo di Mediazione Forense di Ragusa intervenuta a giugno 2025.

Partendo dallo scenario sopra sintetizzato, tenuto conto dell'attuale dotazione organica dei conseguenti ai provvedimenti adottati nel 2024 e all'adeguamento del piano approvato dal COA in quell'anno è stata quindi elaborata la seguente previsione del fabbisogno triennale di personale.

3. Dotazione organica attuale

Dotazione organica del personale in servizio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa e posizioni economiche

Area	Organico
OPERATORI	0
ASSISTENTI	2 (1 full-time, 1 part-time)
FUNZIONARI	2 (tutti full-time)
Totale unità in servizio	4

4. Dotazione organica previsionale

Considerato che l'attuale dotazione organica risulta essere adeguata per l'espletamento dei servizi/compiti dell'Ordine, attualmente non si prevedono procedure concorsuali.

5. Limiti di spesa

Gli oneri economici conseguenti al fabbisogno del personale nel triennio 2026-2028 trovano completa copertura nel bilancio del COA e dell'Organismo.

PROGRAMMA ANNUALE DI FABBISOGNO DEL PERSONALE 2026

1. Premessa

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale si articola in piani annuali di attuazione che definiscono il dettaglio di quanto programmato per l'anno di riferimento.

Il presente documento contiene, pertanto, le azioni concrete che saranno realizzate nel corso del 2026 per soddisfare i fabbisogni di personale individuati nella programmazione triennale.

2. Azioni previste per il 2026

Per il 2026 il COA, in attuazione a quanto previsto dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto FUNZIONI CENTRALI Periodo 2022-2024 dispone di avviare, ove si configurino, le eventuali richieste per le progressioni economiche.

3. Limiti di spesa

Gli oneri economici conseguenti alle azioni inerenti il personale programmate per l'anno 2026 trovano completa copertura nel bilancio del COA e dell'Organismo di Mediazione.

Ragusa, 24 febbraio 2026

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Giuseppe Alfano)

LA PRESIDENTE
(Avv. Emanuela Tumino)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93